



**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

##### LEGGI E DECRETI

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 193: *Regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici dipendenti.* Pag 871
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 194: *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno e degli Uffici dipendenti.* » 874
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 195: *Regolamento di organizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Uffici dipendenti.* » 877
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 196: *Regolamento di organizzazione del Ministero delle Informazioni e degli Uffici dipendenti.* » 880



- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 197: *Regolamento di organizzazione del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro e degli Uffici dipendenti.* » 882
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 198: *Regolamento di organizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni e degli Uffici dipendenti.* » 885
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 199: *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Industria e Commercio e degli Uffici dipendenti.* » 889
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
20 luglio 1964, n. 200: *Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia e degli Uffici dipendenti.* » 892

---

## PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N N



## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 193.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 11 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro degli Affari Esteri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero degli Affari Esteri esercita, sotto la direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 11 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962, sull'Ordinamento del Governo.

Art. 2.

*(Il Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Organizzazione degli Uffici Centrali dei Ministeri (D.P.R. n. 316 in data 17 dicembre 1962).

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fanno parte del Ministero i seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento per gli Affari Politici;
- 2) Dipartimento per gli Affari Economici-Sociali;
- 3) Dipartimento Protocollo.



Art. 4.

*(Competenza del Dipartimento per gli Affari Politici).*

Il Dipartimento per gli Affari Politici è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero qualsiasi materia di carattere internazionale che riguardi la politica estera, a meno che non siano argomenti specificamente trattati da altro Dipartimento.

Art. 5.

*(Ripartizione del Dipartimento per gli Affari Politici).*

Il Dipartimento per gli Affari Politici è suddiviso come segue:

- 1) Sezione Afro-Asiatica;
- 2) Sezione Euro-Americana;
- 3) Sezione Organizzazioni Internazionali.

Art. 6.

*(Ripartizione del Dipartimento per gli Affari Economici-Sociali).*

Il Dipartimento per gli Affari Economici-Sociali è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero qualsiasi materia nell'ambito internazionale di carattere economico-sociale a meno che non siano argomenti specificatamente trattati da altro Dipartimento.

Art. 7.

*(Ripartizione del Dipartimento per gli Affari Economici-Sociali).*

Il Dipartimento per gli Affari Economici-Sociali è suddiviso come segue:

- 1) Sezione Afro-Asiatica;
- 2) Sezione Euro-Americana;
- 3) Sezione Organizzazioni Internazionali.
- 6) Archivio.

Art. 8.

*(Competenze del Dipartimento Protocollo).*

Il Dipartimento Protocollo è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero qualsiasi materia riguardante il Protocollo Diplomatico, trattati, convenzioni, cerimoniale, accordi, e rilascio dei passaporti.



Art. 9.

*(Ripartizione del Dipartimento Protocollo).*

Il Dipartimento Protocollo si ripartisce nelle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione Cerimoniale;
- 2) Sezione Trattati;
- 3) Sezione Passaporti.

Art. 10.

*(Servizi e Sezioni dipendenti dal Direttore Generale).*

Il Ministero conta oltre ai Dipartimenti suddetti, i seguenti Servizi e Sezioni alle dirette dipendenze del Direttore Generale:

- 1) Servizio Amministrazione;
- 2) Sezione Relazioni Pubbliche.

Art. 11.

*(Competenze del Servizio Amministrazione).*

Il Servizio Amministrazione è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, tutte le questioni amministrative, ivi compresi i servizi cifra e registrazione, contabilità, archivi, magazzini, e per quanto riguarda il personale, la materia che non rientra nella competenza della Direzione Generale Inquadramento e Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

*(Ripartizione del Servizio Amministrazione).*

Il Servizio Amministrazione è suddiviso come segue:

- 1) Sezione Contabilità;
- 2) Sezione Personale;
- 3) Sezione Magazzini;
- 4) Ufficio Corriere Diplomatico;
- 5) Ufficio Cifra;
- 6) Archivio.

Art. 13.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezioni, Servizi ed Uffici previsto dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316, deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici,



Art. 14.

*(Entrata in Vigore).*

Il presente decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro degli Esteri «ad interim»*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 121.*

*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 194.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 12 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero dell'Interno e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero dell'Interno esercita, sotto la Direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 12 della Legge n. 14, del 3 giugno 1962 sull'Ordinamento del Governo,



Art. 2.

*(Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Organizzazione generale degli Uffici Governativi Centrali (D.P.R. n. 316 in data 17 dicembre 1962).

Dal Direttore Generale dipendono direttamente i seguenti Servizi:

- 1) Servizio Sviluppo Comunità;
- 2) Servizio Cittadinanza e Immigrazione;
  - a) Sezione Cittadinanza;
  - b) Sezione Immigrazione.

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fanno parte del Ministero i seguenti Dipartimenti:

- 1) Primo Dipartimento;
- 2) Secondo Dipartimento;
- 3) Terzo Dipartimento.

Art. 4.

*(Competenza del Primo Dipartimento).*

Il Dipartimento Territoriale e politico è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, le seguenti materie: questioni territoriali, enti locali, partiti politici e loro rapporti con i Ministeri e altri organi dello Stato, servizi elettorali e censimento.

Art. 5.

*(Ripartizione del Primo Dipartimento).*

Il Primo Dipartimento si ripartisce nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Amministrazione Territoriale;
- 2) Servizio Enti Locali;
- 3) Sezione Servizi Elettorali;
- 4) Sezione Partiti Politici.

Art. 6.

*(Competenze del Secondo Dipartimento).*

Il Secondo Dipartimento è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, le seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza interna, porto d'armi, organizzazione centrale e periferica delle Forze di Polizia e degli Ispettori, questioni di confine.



Art. 7.

*(Ripartizione del Secondo Dipartimento).*

Il Secondo Dipartimento si ripartisce nelle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione Pubblica Sicurezza;
- 2) Sezioni Armi da fuoco;
- 3) Sezione Polizia e Ilalo.

Art. 8.

*(Competenze del Terzo Dipartimento).*

Il Terzo Dipartimento tratta delle questioni inerenti alle Amministrazioni Municipali di cui alla Legge n. 19 del 14 agosto 1963. Sotto la sua competenza cade anche il servizio amministrativo, compresi contabilità, amministrazione del personale, archivi e revisione contabile della Polizia.

Art. 9.

*(Ripartizione del Terzo Dipartimento).*

Il Terzo Dipartimento è suddiviso nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Bilanci Comunali e Contabilità;
  - a) Sezione Ispettorato Comunale;
- 2) Servizio Amministrazione:
  - a) Sezione Contabilità;
  - b) Sezione Personale;
  - c) Sezione Ispettorato;
  - d) Archivio.

Art. 10.

*(Organi Regionali e Distrettuali).*

L'Organizzazione Regionale e Distrettuale è disciplinata da apposite norme.

Art. 11.

*(Regolamenti Speciali).*

Le Forze di Polizia e il Corpo degli Ilalo sono amministrativamente dipendenti dal Ministero dell'Interno. L'Organizzazione delle Forze di Polizia e del Corpo degli Ilalo è stabilita con Regolamenti speciali.



Art. 12.

*(Norma abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente Decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezioni Servizi ed Uffici prevista dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316 deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici.

Art. 13.

*(Entrata in Vigore).*

Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, addì 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dell'Interno*  
ABDULCADIR MOHAMED ADEN

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 125.*

*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

---

**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 195.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;  
VISTI gli artt. 14 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro di Grazia e Giustizia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;



DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero di Grazia e Giustizia esercita, sotto la direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 14 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962, sull'Ordinamento del Governo.

Art. 2.

*(Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero, esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri (D.P.R. n. 316 in data 17 dicembre 1962).

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fanno parte del Ministero due Dipartimenti:

- 1) Dipartimento Affari Giudiziari e Sciaraitici;
- 2) Dipartimento Carcerario.

Art. 4.

*(Funzioni del Dipartimento Affari Giudiziari e Sciaraitici).*

Il Dipartimento Affari Giudiziari e Sciaraitici è competente a trattare l'Amministrazione degli affari giudiziari e sciaraitici e ad esercitare la sua sorveglianza sui servizi professionali e legali forniti da privati.

Art. 5.

*(Ripartizioni del Dipartimento Affari Giudiziari e Sciaraitici).*

Il Dipartimento Affari Giudiziari e Sciaraitici, è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione Amministrazione Giudiziaria;
- 2) Sezione Affari Sciaraitici;
- 3) Sezione Affari Professionali.

Art. 6.

*(Funzioni del Dipartimento Carcerario).*

Il Dipartimento Carcerario è competente a trattare le questioni inerenti all'Ordinamento Carcerario, alle Carceri e riformatori, alla amministrazione e disciplina delle Guardie Carcerarie, alla istruzione delle pratiche di grazia e provvedimenti di clemenza in genere ed alla elaborazione dei provvedimenti di grazia, condono, indulti, amnistia e simili.



Art. 7.

*(Guardie Carcerarie).*

I compiti e le responsabilità delle Guardie Carcerarie sono stabiliti dall'Ordinamento Carcerario.

Art. 8.

*(Sezioni dipendenti dal Direttore Generale).*

Oltre ai Dipartimenti funzioneranno le seguenti Sezioni, direttamente dipendenti dal Direttore Generale:

- 1) Sezione Studi Giuridici;
- 2) Sezione Amministrazione.

Art. 9.

*(Organi giurisdizionali e personale giudiziario).*

Gli organi giurisdizionali ed il personale giudiziario sono regolati da apposite leggi e regolamenti.

Art. 10.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente Decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezione, Servizi, ed Uffici prevista dall'art. 5 del D.P.R 17 dicembre 1962, n. 316, deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici.

Art. 11.

*(Entrata in vigore).*

Il presente decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, addì 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro di Grazia e Giustizia*

ALI OMAR SCEGO

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 118.*

*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*



**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 196.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero delle Informazioni e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 15 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo e successive modifiche;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero delle Informazioni e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle Informazioni;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero delle Informazioni esercita, sotto la Direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 15 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962 sull'Ordinamento del Governo e quelle relative alla Stamperia di Stato.

Art. 2.

*(Il Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Organizzazione degli Uffici Centrali dei Ministeri (D.P.R. n. 316 in data 17 dicembre 1962).

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fa parte del Ministero il seguente Dipartimento:

1) Dipartimento Informazioni.

Art. 4.

*(Competenze del Dipartimento Informazioni).*

Il Dipartimento Informazioni si ripartisce nei seguenti Servizi:

- 1) Servizio Nazionale d'Informazione;
- 2) Servizio Nazionale Radiodiffusione;
- 3) Servizio Stampa;
- 4) Servizio Films e Mezzi Visivi.



Art. 5.

*(Sezioni dipendenti dal Direttore Generale).*

Oltre ai Dipartimenti suddetti, fanno parte del Ministero i seguenti Servizi e Sezioni alle dirette dipendenze del Direttore Generale:

- 1) Servizio Informazioni Turistiche e Spettacolo;
- 2) Sezione Relazioni Pubbliche;
- 3) Sezione Pianificazione;
- 4) Sezione Amministrativa;
- 5) Servizio Stamperia.

Art. 6.

*(Organi Regionali).*

E' facoltà del Ministro istituire in una o più Regioni una Sezione Regionale, competente ad esercitare nella Regione, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

Art. 7.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezione Servizi, ed Uffici previsto dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316, deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici.

Art. 8.

*(Entrata in Vigore).*

Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, addì 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro delle Informazioni*  
IUSUF ADEN MOHAMED

*VISTO e Registrato - Reg. n 1, foglio n. 120.*

*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*



**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 197,  
Regolamento di organizzazione del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, secondo comma, e 85 della Costituzione;  
VISTI gli artt. 17 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro esercita, sotto la direzione del Ministro le attribuzioni esecutive di cui all'art. 17 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962, sull'Ordinamento del Governo.

Art. 2.

*(Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri (D.P.R. n. 316 in data 17 dicembre 1962).

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fanno parte del Ministero i seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento Sanità;
- 2) Dipartimento Veterinaria;
- 3) Dipartimento Lavoro;
- 4) Dipartimento Amministrazione.



Art. 4.

*(Competenze del Dipartimento Sanità).*

Il Dipartimento Sanità tratta, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, le questioni relative alla sanità pubblica, igiene, assistenza sociale, e profilassi, l'organizzazione ospedaliera, ambulatori, cliniche, laboratori, assistenza medica, ed esercita una funzione di sorveglianza sui servizi sanitari forniti dagli Enti locali o da privati.

Art. 5.

*(Ripartizione del Dipartimento Sanità).*

Il Dipartimento Sanità è suddiviso nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Sanità, Igiene e Profilassi:
  - a) Sezione Anti-Malarica;
  - b) Sezione Lotta Antitubercolare;
  - c) Sezione Igiene e Profilassi;
  - d) Sezione Laboratori;
- 2) Servizio Addestramento Personale Sanitario;
- 3) Servizio Magazzini Sanitari;
- 4) Servizio Assistenza Medica.

Art. 6.

*(Competenza del Dipartimento Veterinaria).*

Il Dipartimento Veterinaria tratta, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, le questioni inerenti all'organizzazione dei servizi veterinari, all'applicazione dei regolamenti veterinari e alla sorveglianza dei servizi veterinari forniti da enti locali o da privati.

Art. 7.

*(Ripartizione del Dipartimento Veterinaria).*

Il Dipartimento Veterinaria è suddiviso nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Assistenza Medica e Profilattica;
- 2) Servizi Laboratorio e Addestramento Personale.

Art. 8.

*(Competenze del Dipartimento Lavoro).*

Il Dipartimento Lavoro tratta, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, delle questioni inerenti all'organizzazione del lavoro in tutte le sue forme, della tutela di tutte le categorie professionali, dei rapporti lavorativi, occupazione, assistenza e previdenza sociale alla sorveglianza di tutti gli Enti che si occupano della protezione dei lavoratori e dei miglioramenti in campo morale, professionale e sociale.



Art. 9.

*(Ripartizione del Dipartimento Lavoro).*

Il Dipartimento Lavoro è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione Ispettorato;
- 2) Sezione Affari Generali.

Art. 10.

*(Competenze del Dipartimento Amministrazione).*

Il Dipartimento Amministrazione tratta le questioni che non cadono sotto la competenza degli altri Dipartimenti e relative all'amministrazione del Ministero in generale, comprese la Contabilità, Archivio, e, per quanto riguarda il personale, la materia che non rientra nella competenza della Direzione Generale Inquadramento e Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

*(Ripartizione del Dipartimento Amministrazione).*

Il Dipartimento Amministrazione è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- 1) Servizio Amministrazione Sanità;
- 2) Sezione Amministrazione Veterinaria;
- 3) Sezione Amministrazione Lavoro.

Art. 12.

*(Organi Regionali).*

E' facoltà del Ministero istituire in una e più Regioni una Sezione Regionale, competente a trattare nella Regione, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

Art. 13.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente Decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezioni, Servizi ed Uffici prevista dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316 deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici,



Art. 14.

*(Entrata in Vigore).*

Il presente decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro.*

ABDULLAHI ISSA

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 126.*

*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

---

**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 198.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;  
VISTI gli artt. 19 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: sulla Organizzazione generale dei Servizi Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni esercita, sotto la direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 19 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962, sull'Ordinamento del Governo.



Art. 2.

*(Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 17 dicembre 1962 circa l'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri.

Art. 3.

*(Dipartizioni).*

Fanno parte del Ministero i seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento Amministrazione;
- 2) Dipartimento Comunicazioni;
- 3) Dipartimento Lavori Pubblici;
- 4) Dipartimento Aviazione.

Art. 4.

*(Competenze del Dipartimento Amministrazione).*

Il Dipartimento Amministrazione è competente a trattare tutte le questioni amministrative, gestione finanziaria, archivi, economato ministeriale e, per quanto riguarda il personale, la categoria che non rientra nella competenza della Direzione Generale inquadramento e Personale della Presidenza Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

*(Ripartizione del Dipartimento Amministrazione).*

Il Dipartimento Amministrazione è suddiviso come segue:

- 1) Servizio Amministrazione Lavori Pubblici;
- 2) Ufficio Acquisti;
- 3) Sezione Amministrazione Comunicazioni;
- 4) Sezioni Trasporti.

Art. 6.

*(Competenze del Dipartimento Comunicazioni).*

Il Dipartimento Comunicazioni è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, le seguenti materie: servizi postali, telegrafici, telefoni, radiotelegrafi e radio-telefoni.



Art. 7.

*(Ripartizione del Dipartimento Comunicazioni).*

Il Dipartimento Comunicazioni si ripartisce nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Telecomunicazioni;
- 2) Servizio Postale;
- 3) Servizio Contabilità;
- 4) Servizio Ispettorato.

Art. 8.

*(Competenze del Dipartimento Lavori Pubblici).*

Il Dipartimento Lavori Pubblici è competente a trattare, nel quadro delle attribuzioni del Ministero, le seguenti materie; opere pubbliche, costruzione e manutenzione delle strade, fari e approvvigionamento acqua.

Art. 9.

*(Ripartizione del Dipartimento Lavori Pubblici).*

Il Dipartimento Lavori Pubblici è suddiviso nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Ingegneria Idraulica;
- 2) Servizio Ingegneria Civile;
- 3) Servizio Ingegneria Meccanica;
- 4) Servizio Fabbricati.

Art. 10.

*(Competenze del Dipartimento Aviazione Civile).*

Il Dipartimento Aviazione Civile è responsabile per le seguenti questioni: costruzione, gestione e manutenzione di tutti gli aeroporti somali, controllo traffico aereo, meteorologia, telecomunicazioni a quest'ultima connesse, e per tutto quanto concerne le attività dell'aviazione civile.

Art. 11.

*(Ripartizione del Dipartimento Aviazione Civile).*

Il Dipartimento Aviazione Civile è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- 1) Servizio Movimento;
- 2) Sezione Traffico Aereo;
- 3) Sezione Telecomunicazioni Aeree;
- 4) Servizio Meteorologia.



Art. 12.

*(Servizi e Sezioni dipendenti dal Direttore Generale).*

Il Ministero conta, oltre ai Dipartimenti suddetti, i seguenti Servizi e Sezioni alle dirette dipendenze del Direttore Generale:

- 1) Servizio Marina;
- 2) Sezione Trasporti e Pubblico Registro-Automobilistico.

Art. 13.

*(Organi Regionali).*

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici e Comunicazioni, e previo concerto con il Ministro degli Interni, e sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituite con D.P.R. in base alla legge del 3 giugno 1962, in una o più Regioni, una Sezione Regionale competente ad esercitare nella Regione; in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

Art. 14.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente Decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezioni, Servizi ed Uffici prevista dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316, deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici.

Art. 15.

*(Entrata in Vigore).*

Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale, ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni*

SCEK ABDULLE MOHAMUD

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 123.

Mogadiscio, li 23 agosto 1964.

*Il Magistrato ai Conti:* ALI AHMED OMAR.



**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 199.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Industria e Commercio e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;  
VISTI gli artt. 20 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo;

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;

RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero dell'Industria e del Commercio e degli Uffici dipendenti;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Industria e del Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzioni del Ministero).*

Il Ministero dell'Industria e del Commercio esercita, sotto la Direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 20 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962 sull'Ordinamento del Governo.

Art. 2.

*(Il Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Ordinamento degli Uffici Centrali dei Ministeri (D.P.R. n. 316 del 17 dicembre 1962).

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fanno parte del Ministero i seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento Industria;
- b) Dipartimento Commercio;
- c) Dipartimento Ricerche Geologiche.

Art. 4.

*(Competenza del Dipartimento Industria).*

Il Dipartimento Industria è responsabile delle materie relative alle attività industriali, artigianali, ai servizi turistici, istituti di assicurazioni e ai brevetti.



Art. 5.

*(Ripartizione del Dipartimento Industria).*

Il Dipartimento Industria si ripartisce come segue:

- 1) Sezione Industria;
- 2) Sezione Artigianato;
- 3) Sezione Turismo;
- 4) Sezione Assicurazioni e Credito;
- 5) Sezione Brevetti.

Art. 6.

*(Competenza del Dipartimento Commercio).*

Il Dipartimento Commercio è responsabile dell'Organizzazione delle materie relative alle attività del commercio interno ed estero, alla vigilanza dei pesi e misure e al controllo valutario.

Art. 7.

*(Ripartizione del Dipartimento Commercio).*

Il Dipartimento Commercio si suddivide nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Sezione Commercio Estero;
  - a) Sezione Sviluppo Commercio;
  - b) Sezione Controllo Valutario;
- 2) Sezione Commercio Interno;
- 3) Sezione Pesi e Misure.

Art. 8.

*(Competenza del Dipartimento Ricerche Geologiche).*

Il Dipartimento Ricerche Geologiche è responsabile della Organizzazione delle materie relative alle attività di ricerche geologiche, geografiche e della cartografia.

Art. 9.

*(Ripartizione del Dipartimento Ricerche Geologiche).*

Il Dipartimento Ricerche Geologiche si suddivide nelle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione Geologica;
- 2) Sezione Geofisica;
- 3) Sezione Ricerche;
- 4) Sezione Cartografia;
- 5) Sezione Laboratorio Chimico;
- 6) Sezione Amministrazione.



Art. 10.

*(Sezioni dipendenti dal Direttore Generale).*

Il Ministero conta, oltre ai Dipartimenti suddetti, le seguenti Sezioni alle dirette dipendenze del Direttore Generale;

- 1) Sezione Amministrazione;
- 2) Sezione Enti Autonomi;
- 3) Sezione Energia.

Art. 11.

*(Organi Regionali).*

E' facoltà del Ministero istituire in una o più Regioni, una Sezione regionale competente ad esercitare nella Regione, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

Art. 12.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare o incompatibile con il presente Decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezioni, Servizi ed Uffici prevista dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316, deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici.

Art. 13.

*(Entrata in vigore).*

Il presente decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, addì 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dell'Industria e Commercio*  
OSMAN MOHAMUD ADDE ADEN

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 122.*

*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*

*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*



**D.P.R. 20 luglio 1964, n. 200.**

**Regolamento di organizzazione del Ministero della Agricoltura e Zootecnia e degli Uffici dipendenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 81, comma secondo, e 85 della Costituzione;  
VISTI gli artt. 21 e 23 della Legge 3 giugno 1962, n. 14: sull'Ordinamento del Governo;  
VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316: sull'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri;  
RITENUTA la necessità di provvedere alla Organizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia e degli Uffici dipendenti;  
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia;  
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

*(Attribuzione del Ministero).*

Il Ministero dell'Agricoltura esercita, sotto la direzione del Ministro, le attribuzioni esecutive di cui all'art. 21 della Legge n. 14 del 3 giugno 1962, sull'Ordinamento del Governo.

Art. 2.

*(Direttore Generale).*

Il Direttore Generale del Ministero esercita le funzioni di cui all'art. 3 del Regolamento circa l'Organizzazione Generale degli Uffici Centrali dei Ministeri (D.P.R. n. 316 in data 17 dicembre 1962).

Art. 3.

*(Dipartimenti).*

Fanno parte del Ministero i seguenti Dipartimenti:

- 1) Dipartimento Agricoltura;
- 2) Dipartimento Fitopatologico e Antiacridico.

Art. 4.

*(Competenze del Dipartimento Agricoltura).*

Il Dipartimento Agricoltura è competente a trattare le materie relative alla attività agricole, colonizzazione, consorzi agrari, opere di bonifica e trasformazione fondiaria e agraria, servizi di ricerca agraria e studi economici,



Art. 5.

*(Ripartizione del Dipartimento Agricoltura).*

Il Dipartimento Agricoltura è suddiviso nei seguenti Servizi e Sezioni:

- 1) Servizio Agricolo e Ortofrutticolo;
- 2) Servizio Ricerche;
- 3) Sezione Economia;
- 4) Sezione Propaganda Agraria;
- 5) Sezione Genio Rurale.

Art. 6.

*Competenze del Dipartimento Fitopatologico e Antiacridico)*

Il Dipartimento Fitopatologico e Antiacridico è competente a trattare le materie relative alla protezione delle piante e alle attività antiacridiche.

Art. 7.

*(Ripartizione del Dipartimento Fitopatologico e Antiacridico).*

Il Dipartimento Fitopatologico e Antiacridico si suddivide come segue:

- 1) Sezione Fitopatologica;
- 2) Sezione Antiacridica.

Art. 8.

*(Servizi e Sezioni dipendenti dal Direttore Generale).*

Il Ministero conta, oltre al Dipartimento Agricoltura, i seguenti Servizi e Sezioni, alle dirette dipendenze del Direttore Generale:

- 1) Servizio Zootecnia;
- 2) Servizio Foreste, Caccia e Pesca;
- 3) Sezione Amministrazione.

Art. 9.

*(Ripartizione del Servizio Foreste, Caccia e Pesca).*

Il Servizio Foreste, Caccia e Pesca è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- 1) Sezione Foreste;
- 2) Sezione Caccia;
- 3) Sezione Pesca.



Art. 10.

*(Organi Regionali).*

E' facoltà del Ministero istituire, in una o più Regioni, una Sezione Regionale competente ad esercitare nella Regione in tutto o in parte le attribuzioni del Ministero.

Art. 11.

*(Norma Abrogativa).*

1. — E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente Decreto.
2. — La suddivisione dei Dipartimenti in Sezione, Servizi ed Uffici prevista dall'art. 5 del D.P.R. 17 dicembre 1962, n. 316, deve essere intesa in Servizi, Sezioni ed Uffici.

Art. 12.

*(Entrata in Vigore).*

Il presente decreto entra in vigore con decorrenza 1° dicembre 1963 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 20 luglio 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

*Il Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia*  
MOHAMUD ISSA GIAMA

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 124.*  
*Mogadiscio, li 23 agosto 1964.*  
*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

---

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**



